



AGENZIA
REGIONALE
PER IL LAVORO
EMILIA-ROMAGNA

Contratto collettivo integrativo per l'applicazione dell'art.1 c.870 della Legge 30/12/2020 n.178 in materia di destinazione dei risparmi conseguiti nel 2020 per mancato utilizzo delle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario o derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID19, nonché per integrazioni e modifiche del CCI dell'Agenzia 17/6/2019.

La Delegazione trattante di parte pubblica dell'Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna, rappresentata dal Presidente designato dalla Direttrice con determinazione n.949 del 14/9/2018

e

la Delegazione trattante di parte sindacale costituita dai Rappresentanti territoriali delle Organizzazioni Sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e dai Rappresentanti della RSU dell'Agenzia

Convengono

di avviare una sessione straordinaria di contrattazione integrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 c.870 della Legge n.178/2020 (parte I), nonché una sessione di contrattazione integrativa annuale al fine di apportare alcune modifiche/integrazioni al CCI dell'Agenzia 17/6/2019 (parte II).

I

Visti:

- l'art.1 c.870 della Legge n.178/2020 il quale ha previsto che: *"In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID19, le risorse destinate, nel rispetto dell'art.23 comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'art.1 c.2 del D.Lgs.n.165/2001, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23 c.2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo"*;

-la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.11 del 9/4/2021 con la quale vengono fornite istruzioni operative per gli enti e organismi pubblici rientranti nell'ambito di applicazione dell'art.1 c.2 del D.Lgs.n.165/2001 che intendono avvalersi della facoltà di cui al sopra citato comma 870;

Dato atto che, secondo le precisazioni fornite dal MEF con la sopra citata Circolare n.11/2021, i risparmi derivanti dalle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale non utilizzate nel corso del 2020 e i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 costituiscono risorse aggiuntive una tantum le quali, una volta acquisita la certificazione del competente organo di controllo, possono essere destinate al fondo per il trattamento economico accessorio di competenza del solo anno 2021 per il finanziamento di trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo, secondo criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa nel rispetto delle indicazioni dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

Richiamati:

-il CCNL 21/5/2018 relativo al personale del comparto Funzioni Locali;

-il vigente CCI dell'Agenzia sottoscritto il 17/6/2019;

Rilevato che le risorse di cui al citato art.1 c.870 sono stimate in complessivi € 126.166,55;

Ritenuto opportuno utilizzare le suddette risorse, nella misura che verrà certificata dal Revisore Unico dell'Agenzia, per finanziare istituti del welfare integrativo e per integrare il fondo per la corresponsione di premi al personale correlati alla performance organizzativa secondo i criteri di seguito indicati:

1) Utilizzo per welfare integrativo

Una quota pari a € 15.000,00 è destinata a integrare lo stanziamento previsto nel bilancio 2021 dell'Agenzia per il finanziamento degli istituti del welfare integrativo.

2) Utilizzo per integrazione premi correlati alla performance organizzativa.

Le risorse disponibili, al netto della quota di cui al precedente punto 1, sono destinate all'erogazione di premi aggiuntivi correlati alla performance organizzativa secondo le stesse modalità di corresponsione già applicate nell'Agenzia sulla base di quanto previsto all'art.3 del menzionato CCI 17/6/2019.

I premi aggiuntivi verranno corrisposti indicativamente entro il mese di marzo 2022.

Potranno beneficiare dell'integrazione dei premi correlati alla performance organizzativa soltanto i dipendenti in servizio al 31/12/2020, esclusi i dirigenti, in considerazione del contributo fornito alla realizzazione dei menzionati risparmi.

Sono ricompresi i dipendenti dell'Agenzia a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché i dipendenti di altri enti in posizione di comando/distacco presso l'Agenzia.

Sono esclusi i dipendenti dell'Agenzia in comando/distacco presso altri Enti.

II

Le parti concordano sulla necessità di introdurre alcune modifiche/integrazioni al CCI dell'Agenzia sottoscritto il 17/6/2019 relativamente alla disciplina degli istituti contrattuali di seguito indicati:

1) Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance (art.3 CCI 17/6/2019) e criteri per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità (art.6 CCI 17/6/2019)

Richiamato il sistema di valutazione della performance del personale non dirigenziale dell'Agenzia, da ultimo approvato con determinazione n.149 del 29/1/2020, e dato atto che in materia di incidenza delle assenze dal servizio sulla determinazione dei premi correlati alla performance l'Agenzia ha recepito e applicato le disposizioni vigenti presso la Regione Emilia-Romagna, le Parti confermano l'applicabilità nell'Agenzia delle disposizioni regionali che disciplinano l'incidenza delle assenze nella quantificazione dei premi e delle indennità per specifiche responsabilità e in particolare della franchigia di assenza pari a 20 giorni annuali, ridotti in base all'eventuale minor periodo di servizio.

Le Parti precisano altresì che per le voci di retribuzione accessoria non legate a singole giornate, i calcoli sono effettuati considerando i giorni di calendario e mesi convenzionali di 30 giorni (art.5 punti 5.5 e 5.6 del CCDI della Regione E-R 27/7/2015 – deliberazione di Giunta Regionale n.990 del 20/7/2015).

2) Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche (art.4 CCI 17/6/2019)

Le parti, preso atto della necessità di intervenire sul testo dell'art. 4, comma 8 lett. a) del CCI 17/6/2019 in tema di progressioni economiche orizzontali, al fine di garantire un'univoca applicazione dei criteri in esso riportati e una maggiore coerenza con le disposizioni contrattuali nazionali, concordano di specificare il testo della norma del CCI del 17/06/2019 riformulandolo come segue:



AGENZIA
REGIONALE
PER IL LAVORO
EMILIA-ROMAGNA

a) aver conseguito, negli ultimi tre anni precedenti quello di decorrenza della progressione, nell'ambito della valutazione individuale, i punteggi che danno titolo al più alto parametro retributivo in almeno uno degli anni del triennio considerato. Qualora abbiano riportato tale parametro retributivo un numero di dipendenti superiore a quello cui possono essere riconosciute le progressioni, si farà riferimento alla somma dei punteggi riportati in ciascuna annualità. ai fini di quanto indicato nel periodo precedente si osservano i seguenti sottocriteri:

I. le valutazioni espresse con sistemi differenti da quello in uso presso l'agenzia nonché le valutazioni riportate dagli incaricati di posizione organizzativa sono convertiti secondo la proporzione

PUNT. MAX DIVERSO SIST. VAL. : PUNT. MAX COMPARTO AGLA = PUNT. OTTENUTO : X

II. in caso di due o più valutazioni per la stessa annualità i punteggi, dopo l'eventuale conversione, sono tradotti come media ponderata sulla base dei mesi di riferimento di ciascuna valutazione *;

III. in caso di mancata valutazione per una o più annualità è attribuito, per il relativo periodo: 1) il punteggio minimo utile per il conseguimento del parametro retributivo più elevato se manca la valutazione dell'ente di provenienza del collaboratore; 2) nessun punteggio se il collaboratore non prestava servizio presso una pubblica amministrazione o nel caso di mancata valutazione dovuta ad assenza dal servizio per l'intero periodo;

IV. ai collaboratori che risultano avere un'anzianità di permanenza nella medesima categoria e posizione economica pari o superiore a 5 anni e in possesso dell'indice di esperienza viene assegnato, per i soli anni in cui non hanno autonomamente conseguito il parametro retributivo più elevato, il punteggio minimo utile per ottenerlo (64 punti).

Le disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione nell'anno 2021.

Il sottocriterio indicato al quarto punto si applica esclusivamente per l'anno 2021.

NOTA CONGIUNTA A VERBALE

Le parti convengono sull'opportunità di ricercare, in sede di predisposizione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali a partire dall'annualità 2022, soluzioni che valorizzino maggiormente l'anzianità nella posizione economica, ferma restando l'applicazione delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia.



AGENZIA
REGIONALE
PER IL LAVORO
EMILIA-ROMAGNA

*** ESEMPIO 1:** DIPENDENTE ASSUNTO DA MOBILITÀ A MAGGIO 2020 CON VALUTAZIONE 100/100 DA PARTE DELL'ENTE DI PROVENIENZA E CON VALUTAZIONE 63/80 DELL'AGENZIA PER I MESI RESTANTI

STEP 1: CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO DELL'ENTE DI PROVENIENZA IN PUNTEGGIO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELL'AGENZIA (V. FORMULA DEL PUNTO I): $100:80=100:X \rightarrow$ RISULTATO: 80

STEP 2: PONDERAZIONE DEI PUNTEGGI PER I MESI DI RIFERIMENTO: SOMMA DEI PRODOTTI TRA VALUTAZIONE E N. MESI DI RIFERIMENTO (PESO) DIVISO N. MESI DELL'ANNO $(80*5)+(63*7)/12=70,083$. PUNTEGGIO FINALE 2020: 70,083

ESEMPIO 2: DIPENDENTE CHE HA EFFETTUATO IL PASSAGGIO DI CATEGORIA A SETTEMBRE 2020 CON VALUTAZIONE 72/80 NELLA PRECEDENTE CATEGORIA E 65/80 IN QUELLA NUOVA:

PONDERAZIONE DEI PUNTEGGI PER I MESI DI RIFERIMENTO: SOMMA DEI PRODOTTI TRA VALUTAZIONE E N. MESI DI RIFERIMENTO (PESO) DIVISO N. MESI DELL'ANNO $(72*8)+(65*4)/12=69,666$. PUNTEGGIO FINALE 2020: 69,666

ESEMPIO 3: DIPENDENTE CHE AD APRILE 2019 HA RICEVUTO L'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON VALUTAZIONE 76/80 PER I PRIMI 3 MESI E 65/70 PER I RESTANTI MESI CON L'INCARICO:

STEP 1: CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO DELLA VALUTAZIONE DA P.O. (V. FORMULA DEL PUNTO I): $70:80=65:X \rightarrow$ RISULTATO: 74,285

STEP 2: PONDERAZIONE DEI PUNTEGGI PER I MESI DI RIFERIMENTO: SOMMA DEI PRODOTTI TRA VALUTAZIONE E N. MESI DI RIFERIMENTO (PESO) DIVISO N. MESI DELL'ANNO $(74,285*9)+(76*7)/12=74,713$. PUNTEGGIO FINALE 2019: 74,713

Bologna, 7/12/2021

Delegazione parte datoriale

Presidente

Delegazione sindacale

RSU

Rappresentanti Territoriali OOSS



AGENZIA
REGIONALE
PER IL LAVORO
EMILIA-ROMAGNA

Modestino Maria

FP CGIL

CISL FP

UIL FPL